

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2014**, il giorno **10** del mese di **aprile**, alle ore **17.50**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d'Aloisio, Di Silvestre, Coco, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- ORE 18.00
- 3) GIURAMENTO AVVOCATI
 - 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
 - 5) IMPUGNAZIONE DELIBERA RIGETTO ISTANZA ISCRIZIONE DOTT.SSA *
 - 6) RICHIESTA DOTT.SSA * DI RIMBORSO SOMME
 - 7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
 - 8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
 - 9) ESPOSTI
 - N. 43/13 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 22.4.14
 - N. 48/13 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 13.4.14
 - N. 71/14 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 18.4.14
 - N. 73/14 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 20.4.14
 - N. 78/13 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 17.4.14
 - N. 6/14 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 20.4.14
 - N. 8/14 RELATORE AVV. D'ALOISIO
SCADENZA 23.4.14
 - N. 9/14 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 27.4.14
 - N. 10/14 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 29.4.14
 - N. 11/14 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA 30.4.14
 - 10) XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
 - 11) COMUNICAZIONE 3.4.14 DIRETTORE *
 - 12) COMUNICAZIONE 27.3.14 AVV. *

- 13) COMUNICAZIONE 2.4.14 AVV. *
- 14) COMUNICAZIONE 2.4.14 TRIBUNALE DI *
- 15) OFFERTA INTEGRAZIONE PIASTRE E TESTI ADESIVI
- 16) BOX OFFICE PROPOSTA CONVENZIONE
- 17) QUESTIONI PRATICA
- 18) AUTORIZZAZIONE L. 53/94
- 19) PROVVEDIMENTI ODM
- 20) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente 3.4.14, il Consiglio delibera di approvarlo con la seguente modifica: al punto 20 "Provvedimenti ODM", lì dove è scritto "delibera la cancellazione dell'Avv. Raffaella Pozzi" si corregge nel modo che segue: "delibera di ratificare la cancellazione dell'Avv. Raffaella Pozzi".

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa i Colleghi sul contenuto della brochure "*" e del contenuto del sito *, da cui risulta la promessa di prestazioni professionali "senza anticipi, senza spese, senza rischi e soprattutto in tempi brevissimi" e di definizione "entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!", nonché la previsione di pagamento del compenso legato al risultato ottenuto, senza alcun compenso in caso di mancato ottenimento del risarcimento. Il Consiglio, rilevato che dal sito risulta il riferimento allo studio legale Avv. *, delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'iscritto, mandando al Cons. Segretario per l'assegnazione secondo rotazione.

3) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Filippone Valentina e Boi Daniela.

Alle ore 18,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori De Ingeniis Claudia, Galli Beatrice, Blasioli Luigi.
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti la dott.ssa Mastromarco Angela, precisando che la stessa ha già ottenuto il certificato di compiuta pratica, come attestato dall'Ordine di Bari in data 9.4.14 e che non potrà ottenere il patrocinio essendo decorso il termine massimo di legge dal momento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Bari avvenuto in data 10.11.1995

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale.

Alle ore 18,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.

5) IMPUGNAZIONE DELIBERA RIGETTO ISTANZA ISCRIZIONE DOTT.SSA *

La dott.ssa * ha depositato in data 28.3.14 ricorso al C.N.F. avverso la delibera di rigetto dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati. Il Consiglio prende atto e delibera di costituirsi dinanzi al C.N.F. nel procedimento di impugnazione della delibera di rigetto dell'istanza di iscrizione, con il voto contrario dei Cons.ri La Morgia, Di Girolamo e Torino-Rodriguez. Il Consiglio delibera altresì di nominare l'Avv. Franco Sabatini quale difensore dell'Ordine, delegando il Presidente al rilascio della procura.

6) RICHIESTA DOTT.SSA * DI RIMBORSO SOMME

La dott. * chiede il rimborso delle somme corrisposte al momento della domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati pari a € 518,00. Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCCELLI)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/03/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 4.4.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/03/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 4.4.14, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione avverso provvedimento presidenziale promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mantenimento dei nipoti da parte dei nonni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento presso terzi ai danni dell'ex coniuge * e del terzo pignorato * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre estratto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di pignoramento presso terzi promosso da * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti del * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre istanza con autentica della propria firma da parte del difensore, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre documenti leggibili, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento della figlia minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che l'istante ha depositato identica istanza (n. *) e che la stessa è stata respinta, letto l'art. 126, 3° comma, DPR 115/2002, dichiara inammissibile la presente istanza.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per indicare gli elementi della difesa al fine di consentire la valutazione della non manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mantenimento economico, affidamento in via esclusiva della figlia minore e assegnazione della casa da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di espropriazione mobiliare presso il datore di lavoro di * per il recupero di somme dovute a titolo di mantenimento del figlio minore da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'azione inibitoria ex art. 844 c.c. da proporre nei confronti della *, in persona del legale rapp.te, dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/04/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione dell'autorità consolare, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 24.4.2012 al 31.12.2013 per il triennio 2011-2013 e dal 1.1.2014 al 24.4.2015 per il triennio 2014-2016, compimento del terzo anno di vita della figlia.

L'avv. *, già esonerato, parzialmente, con delibera del 31.3.2011 sino al 13.10.2013 e successivamente con delibera del 3.7.2013 sino al 31.12.2013, quindi per l'intero triennio 2011-2013, chiede ulteriore esonero dall'obbligo formativo per l'anno 2013, per la parte dei crediti non raggiunta per le motivazioni di cui all'istanza. Il Consiglio, preso atto, delibera di esonerare totalmente l'Avv. * per l'anno 2013.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il Consiglio, esaminata la richiesta dell'AIGA di Pescara di

- accreditamento dell'incontro di studi "Un caffè tra Colleghi", sottotitolo "Alle prese col PCT, ce la possiamo fare" che si terrà il 18.4.14, 16.5.14 e 6.6.14 dalle ore 11 alle ore 13
- uso della Biblioteca
- comunicazione agli iscritti.

Il Consiglio, preso atto che, con e-mail 08.04.2014, l'AIGA ha rinunciato alla richiesta, delibera il non luogo a provvedere.

Il Consiglio, riesaminata la richiesta di Formazione Giuridica di accreditamento del "Percorso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense"; rilevato che nella riunione del 20.3.14 è stato deliberato di sospendere ogni decisione all'esito del versamento della quota di € 690,00 ex art. 1 del regolamento integrativo per la formazione, preso atto che l'Associazione richiedente non ha provveduto al pagamento della somma, delibera di rigettare la richiesta di accreditamento.

9) ESPOSTI

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

N. 43/13 proposto dal COA di Pescara nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta al fine di acquisire il provvedimento di archiviazione relativo al procedimento penale di cui alla comunicazione dell'Avv. * del 04.10.2013, onde ulteriormente verificare la riunione ai precedenti procedimenti oggetto di archiviazioni di questo COA. All'uopo, delibera di prorogare il termine degli accertamenti preliminari di gg. quaranta.

N. 48/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Andrea Scoponi, ritenuto che l'esponente ha rappresentato:

- che una scrittura privata contenente accordi economici asseritamente intercorsi tra lo stesso ed il proprio coniuge a margine della loro separazione consensuale non sarebbe mai stata rinvenuta;
- che del mancato rinvenimento sarebbe responsabile l'avv. *, che aveva prestato assistenza al coniuge dell'esponente, la quale dapprima avrebbe negato l'esistenza della scrittura contenente gli accordi economici, benchè tali accordi fossero stati dalla stessa trascritti inizialmente nel ricorso per la separazione dei coniugi e successivamente eliminati, su richiesta del legale dell'esponente, essendo preferibile farli rientrare in una scrittura privata a parte, e poi avrebbe dichiarato una circostanza contraria alla prima, ma non vera, cioè che l'esponente avrebbe rinunciato alla somma di denaro a lui spettante, in base ad accordi presi direttamente con il coniuge;

- che tale comportamento avrebbe concorso a cagionare all'esponente un grave danno patrimoniale ed all'intera classe forense una lesione dell'immagine e del prestigio;

osserva quanto segue:

- l'avv. * non nega che durante la fase delle trattative intercorse con la Collega che prestava assistenza all'esponente, la stessa ebbe a richiederle di eliminare dal corpo del ricorso per la separazione consensuale dei coniugi il punto relativo al conguaglio in denaro necessario a compensare la differenza di valore tra le quote dei

beni immobili che venivano attribuiti a ciascuno a seguito dello scioglimento della comunione tra i coniugi, né di aver ricevuto dall'avv. * la mail datata 09/08/2011, che menziona e contiene come allegati non solo la bozza del ricorso con le correzioni apportate ma anche una scrittura privata, che dichiara però di non aver mai letto;

- nelle mail successive, datate 08/09/2011, le parti hanno scambiato ulteriori bozze del ricorso, fino ad arrivare alla stesura finale, firmata da entrambe e depositata in Tribunale, con allegato un elenco di beni mobili, ma in nessuna di tali mail si è più riparlato della scrittura privata né da parte del dott. * e del suo legale né da parte del coniuge del * né dall'avv. *;

- nè all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale le parti hanno fatto menzione dell'esistenza della scrittura privata né nelle numerose mail tra di loro successivamente intercorse, sicchè la questione è riemersa solamente nel corso di un telefonata avvenuta nel mese di gennaio 2012 tra l'avv. * e l'avv. *, nel corso della quale la prima ha chiesto alla seconda notizie della scrittura privata e la seconda ha dichiarato di non averla mai vista e di aver appreso dalla sua cliente che il marito aveva rinunciato alla somma di denaro di cui avevano parlato inizialmente.

Da quanto precede il COA trae le seguenti considerazioni:

- 1) non vi è prova che l'avv. * si sia impegnata nei confronti della Collega a farle avere la scrittura privata firmata dalla sua cliente, nè che abbia mai speso la sua parola per fornire assicurazioni sul fatto che la cliente avrebbe mantenuto fede all'accordo di cui inizialmente si era effettivamente parlato;
- 2) non risulta neppure che l'esponente abbia mai firmato la scrittura privata e tantomeno che l'abbia consegnata o abbia chiesto di scambiarla con la controparte;
- 3) di sicuro le parti non hanno inteso condizionare la separazione al rispetto degli accordi che avrebbero dovuto rientrare nella scrittura privata, chè altrimenti i legali non avrebbero provveduto al deposito del ricorso e le parti stesse non avrebbero apposto la loro firma sul verbale di comparizione, in mancanza dello scambio della scrittura privata che tali accordi doveva contenere;
- 4) è invece verosimile quanto sostenuto dall'incolpata, secondo la quale avrebbe appreso dalla sua cliente che il dott. * aveva rinunciato alla somma di denaro compensativa del minor valore dell'immobile di * rispetto a quello di *, anche perché nelle mail che si sono scambiati il dott. * e la sig.ra * anche dopo la comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale il primo non ha mai manifestato la volontà di essere pagato dalla seconda, e perché quest'ultima ha dato puntuale esecuzione ad un accordo successivamente intervenuto tra i coniugi stessi, che prevedeva l'acquisto di titoli per € 40.000,00 da destinare al figlio per l'avvio della sua attività professionale.

Per tali considerazioni il COA delibera l'archiviazione dell'esposto presentato dal dott. * nei confronti dell'avv. *.

N. 71/14 proposto da *, Presidente di *, nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoconi, delibera di richiedere all'Avv. * copia della missiva inviata al Comune di * ed altri da cui hanno tratto origine gli articoli giornalistici, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. sessanta.

N. 73/14 proposto dal COA nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-Rodriguez, il quale riferisce che non è ancora pervenuta la risposta del direttore del giornale e/o dell'estensore dell'articolo pubblicato su “*”, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. quaranta.

N. 78/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, stante l'assenza del Cons. Cirillo, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. quaranta.

N. 6/14 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, il quale riferisce dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, delibera di rinviare ad altra seduta per la trattazione dell'esposto, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. quaranta.

N. 8/14 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, stante l'assenza del Cons. d'Aloisio, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. quaranta.

N. 9/14 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, il quale riferisce che non vi è prova dell'avvenuta ricezione comunicazione dell'esposto da parte dell'iscritto, delibera di rinnovare detta comunicazione all'indirizzo di Via *, all'uopo, prorogando il termine di durata per gli accertamenti preliminari di gg. sessanta.

N. 10/14 proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, stante l'assenza del Cons. Cirillo, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. quaranta.

Alle ore 20,00 esce il Cons. La Morgia.

N. 11/14 proposto da * e * nei confronti del dott. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dott. *, per non aver restituito ai signori * e * la documentazione relativa a diversi incarichi professionali che gli stessi gli avevano affidato, nonostante le richieste a lui rivolte dai predetti, anche tramite l'avv. *, e non ottemperando all'invito del COA, a mezzo di lettera raccomandata a.r. dell'11.12.2013, ricevuta il 20/12/2013, così violando gli artt. 5, 42 e 24, canone II, del Codice Deontologico Forense, in Pescara in epoca successiva a novembre 2013.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Andrea Scoponi.

10) XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Il Presidente riferisce che sono pervenute:

- nota 1.4.14 della Segreteria organizzativa del XXXII Congresso Nazionale Forense con allegati lettera di invito al Congresso, quote iscrizioni Ordini e modulo prenotazione alberghiera;
- nota 4.4.14 della segreteria organizzativa del XXXII Congresso Nazionale Forense con allegati statuto, mozione, regolamento lavori congressuali, tabella Ordini;
- nota 4.4.14 della Segreteria organizzativa del XXXII Congresso Nazionale Forense con allegati invito iscrizioni, quote iscrizioni ordini, modulo prenotazione alberghiera, programma accompagnatori.

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

Alle ore 20,05 esce il Cons. Di Girolamo.

11) COMUNICAZIONE 3.4.14 DIRETTORE *

Il Presidente riferisce in ordine ad una nota pervenuta dal direttore del quotidiano on-line “*” avente ad oggetto una nota ricevuta dall'Avv. * e una nota ricevuta dall'Avv. *.

Il Consiglio, preso atto, delega il Presidente a riscontrare la nota del direttore del quotidiano “*” e riserva di valutare il comportamento degli iscritti alla prossima seduta.

12) COMUNICAZIONE 27.3.14 AVV. *

Nella riunione del 6.3.14 il COA, letta l'autodichiarazione per crediti formativi depositata dall'iscritta, ha deliberato di richiederle il motivo per il quale non ha ricevuto l'attestazione di partecipazione all'evento formativo del 25.10.13 o copia del registro con le firme in entrata e in uscita e il nome del soggetto organizzatore dell'evento formativo.

In data 27.3.14 l'avv. * ha riscontrato la richiesta del COA.

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere all'avv. * i crediti formativi maturati per la partecipazione all'evento in questione.

13) COMUNICAZIONE 2.4.14 AVV. *

Nella riunione del 20.3.14 il COA, esaminato il *depliant* dell'associazione *, con il quale viene pubblicizzata l'attivazione di uno sportello legale di consulenza gratuita, ha richiesto chiarimenti all'iscritta che, in data 02.4.14, ha provveduto ad inviare riscontro. Il Consiglio prende atto e, ritenuti esaustivi i chiarimenti, delega il Presidente a riscontrare la nota, fornendo le indicazioni più opportune sul contenuto del *depliant*.

14) COMUNICAZIONE 2.4.14 TRIBUNALE DI *

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di * ha inviato comunicazione avente ad oggetto assenze dell'avv. * quale difensore di fiducia nel procedimento penale n. * R.G.A.P. Il Consiglio, rilevato che la giurisprudenza di questo COA è costante nel ritenere irrilevante la condotta dell'iscritto che quale difensore di fiducia non presenzi all'udienza, delibera il non luogo a provvedere.

15) OFFERTA INTEGRAZIONE PIASTRE E TESTI ADESIVI

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Stramenga, preso atto della riduzione formulata dall'impresa Underline S.p.A. (ramo d'azienda soc. CIRCRESPI per la segnaletica) con nota del 7.4.2014 rispetto alla precedente offerta del 17.1.2014, delibera di autorizzare la spesa di € 2.869,38 oltre IVA, in favore della ditta Underline S.p.A. in conformità alla offerta migliorativa di cui sopra.

16) BOX OFFICE PROPOSTA CONVENZIONE

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera il non luogo a provvedere.

17) QUESTIONI PRATICA

- Istanza del dott. * di esonero dalla pratica forense per il secondo e terzo semestre di pratica essendo iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Il COA, esaminata l'istanza del dott. *, delibera di autorizzare l'esonero dalla pratica forense per il secondo e terzo semestre di pratica essendo lo stesso iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, precisando che l'esonero è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione.

- Istanza del dott. * di esonero dalla pratica forense per il secondo e terzo semestre di pratica essendo iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni legali

Il COA, esaminata l'istanza del dott. *, delibera di autorizzare l'esonero dalla pratica forense per il secondo e terzo semestre di pratica essendo lo stesso iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, precisando che l'esonero è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione

- Istanza della dott. * di esonero dalla pratica forense per il secondo e terzo semestre di pratica essendo iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni legali

Il COA, esaminata l'istanza della dott. *, delibera di autorizzare l'esonero dalla pratica forense per il secondo e terzo semestre di pratica essendo lo stesso iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, precisando che l'esonero è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione

- Istanza della dott.ssa * di essere autorizzata a prendere udienze penali con altri avvocati per un numero superiore ad un quarto del totale delle udienze del semestre, in deroga a quanto previsto dal regolamento ed al fine di raggiungere il nr. di udienze necessario alla conclusione del semestre.

Il COA, esaminata l'istanza della dott.ssa *, delibera di autorizzare la stessa a prendere udienze penali, in deroga all'art. 4 del regolamento della pratica.

Istanza della dott.ssa *, che chiede:

- in via principale, di esonero, per le motivazioni indicate nell'istanza, dal modulo della scuola forense;

- in via subordinata, di potersi avvalere dell'interruzione temporanea della frequenza del modulo in corso presso la Scuola Forense con possibilità di recupero al termine degli altri moduli previsti.

Il Consiglio, preso atto, autorizza l'interruzione temporanea per un periodo complessivo di trenta giorni della frequenza della Scuola Forense, con possibilità di recupero di un periodo di uguale durata al termine dei moduli previsti.

- La dott.ssa * chiede, in caso di iscrizione al registro dei praticanti, di essere esonerata dalla frequenza della Scuola Forense a causa della frequenza della scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione presso l'Università degli Studi di Teramo.

Il Consiglio, rilevato che l'istante non è iscritta presso questo COA e che, pertanto, alla stessa non può essere fornita alcuna risposta, delibera il non luogo a provvedere.

18) AUTORIZZAZIONE L. 53/94

Il Consiglio

a. prende atto della richiesta dell'Avv. Cipriani Patrizio di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Cipriani Patrizio.

19) PROVVEDIMENTI ODM

Il Consiglio, preso atto della relazione rimessa dal Presidente del C.D. dell'O.D.M., in merito al comportamento tenuto dall'Avv. * nella qualità di mediatore, delibera di disporre la comparizione personale per la seduta del 15.05.2014, ore 17,00, per ogni valutazione in merito ai provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'O.D.M.

20) VARIE ED EVENTUALI

Notifiche in proprio – autorizzazione (relatore avv. Squartecchia)

Il Consiglio, preso atto dell'istanza dell'Avv. *, il quale, stante il principio espresso dalla Cassazione Sezione Tributaria Civile con Sentenza nr. 3934/2014 (pag. 4), che allega, chiede il rilascio "di originale e/o copia conforme della autorizzazione e/o abilitazione, oppure una attestazione del titolo abilitante, già da tempo conferito, per poter eseguire le notifiche in proprio", delibera di rilasciare all'Avv. * copia conforme della delibera di autorizzazione del 27.04.2012 e, per il futuro, di inviare la comunicazione della delibera di autorizzazione alle notifiche *ex lege* 53/94, oltre che al P.M. e al Presidente del Tribunale, anche all'iscritto, affinché la medesima possa essere utilizzata per l'eventuale produzione in giudizio.

Alle ore 21.20, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE